

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Repertorio N. 5474

CONTRATTO D'APPALTO

T R A

= L'ISTITUTO Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi

E

= L'IMPRESA Francesco LEGROTTAGLIE da Fasano per la-
vori di completamento alla costruzione di abitazio-
ni per lavoratori agricoli dipendenti in Francavil-
la Fontana, ai sensi della Legge 30/12/1960, Nume-
ro 1676.==

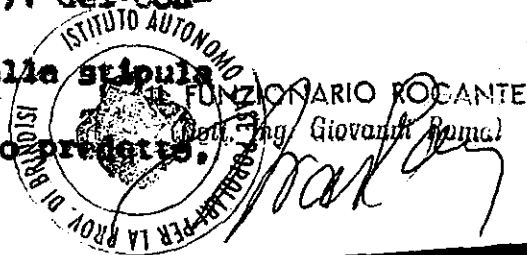
= L'IMPORTO al netto L. 2.335.220.==

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno milienovecentosettantadue in questo giorno

Ventiquattro del mese di *febbraio* nella Sede dell'Istitu-
to Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, avanti a me Dott. Ing. Giovanni ROMA autoriz-
zato, con delibera n.1914 in data 26.2.1971 del Con-
siglio di Amministrazione dell'Istituto alla stipula
dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto.



ai sensi degli articoli 151 e 153 del T.U. 28 Aprile 1938, N.1165, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2/7/1949, N.408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, d'accordo con me a norma di Legge:

- Il Sig.Dott.Raffaele FISCHETTO nato a Brindisi il 7/9/1922 e ivi domiciliato, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

- Il Sig.Francesco LEGGOTTAGLIE nato il 16/4/1935 in Fasano e ivi residente alla via Grassi n.17, titolare dell'Impresa edile monina.-

P R E S S O :

= CHE il Ministero dei Lavori Pubblici -Gabinetto- con Ministeriale n.832/10172/P del 24 Gennaio 1962 ha designato questo Istituto quale Ente gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30/12/1960, N.1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

= CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato Attuazione Piano Costruzioni Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti - con Ministeriale n.24177 del 17 giugno 1964, ha confermato questo Istituto nello

incarico sopradette;

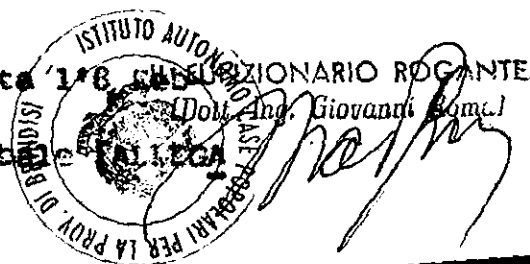
= CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano Costruzione Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti ha compreso nel programma del secondo triennio la costruzione di N.14 alloggi popolari nel Comune di Francavilla Fontana per una spesa complessiva di L.80.000.000;

= CHE il progetto redatto dall'Istituto in data Febbraio 1966 è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con Provveditoriale numero 12466 del 28 Aprile 1966;

= CHE in data 15/10/1971 è stata redatta perizia suppletiva per opere di miglioramento e completamento post-collauda dell'importo complessivo di L.2.500.000 di cui L.2.360.000 per lavori a misura ed a base di asta;

= CHE il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con Provveditoriale n.37594 del 23/12/1971 (AL=LEGATO N.1) ha approvato detta perizia ed ha autorizzato detto Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori concordando, con l'Ufficio del Genio Civile, i nominativi delle imprese da invitare;

= CHE nella licitazione privata, esperita l'8 Febbraio 1972, come risulta dal relativo verbale



TO N.2) l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato all'Impresa Francesco LEGROTTagLIE da Fasano con il ribasso di L.1,05% (lire una, centesimi cinque per cento) sull'importo a base d'asta di Lire L.2.360.000.==;

= CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa.==

I componenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano e tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°) - L'IMPRESA Francesco LEGROTTagLIE da Fasano, quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nella premessa e sommariamente specificati negli articoli 1 e 2 del Capitolato Speciale del presente appalto.==

2°) - L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale che firmato dai contraenti e da me Funzionario Rogante, è dichiarato parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso

letteralmente trascritto, e che qui si allega (ALLEGATO N.3).=

3°) - In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23 Maggio 1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, N.1063.=

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.=

4°) - L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in L.2.335.220 (Lire duemilionitrecentotrentacinquemiladuecentoventi) al netto dell'offerta ed accettata ribasso di L.1,05% (lire una e centesimi cinque per cento) sull'importo a base d'asta di L i r e L.2.360.000 (Lire duemilionitrecentosessantamila).=

5°) - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto, diminuiti dell'offerta



tato ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà della Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia. =

6°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare. =

7°) - I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 6 del Capitolato Speciale di appalto mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro - sede di Brindisi - previo nulla-osta del locale Ufficio del Genio Civile. =

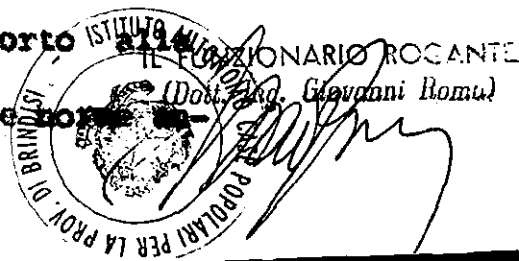
8°) - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23/5/1924 n. 827 sulla Contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10/12/1953, N. 936. =

9°) - A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20/3/1865, N.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.==

10°) - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro costituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci.==

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.==

11°) - L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme



sidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. =

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. =

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. =

12°) - In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui

sopra. =

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. =

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni. =

13°) - Per gli effetti del presente contratto, la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune. =

14°) - Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altre inerente anche la imposta generale sull'entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e della Legge 30/12/1960, Nu-

1676.-

15°) - E'altresi a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di L.1°‰ (lire una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizia suppletiva, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

16°) - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto, mediante versamento in contanti dell'importo di L.116.760 (Lire centosedici milasettecentosessanta) effettuato presso il Banco di Napoli - Tesoriere dell'Istituto - giusta reversale N. 80 del 24 Febbraio 1972.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

TUTTO CIO' PREMesso

Il Sig.Dott.Raffaele FISCHETTO nella veste e qualità sopradette riconosciuto che la cauzione prestata con

risponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale
di Appalto, affida all'Impresa Francesco LEUROTAGLIE
da Fasano l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga
a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo, nel
modo come sopra convenuto.-

A richiesta lo Funzionario Rogante ho ricevuto e
pubblicato il presente atto mediante lettura fattane
a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle
parti, che da me interpellate hanno dichiarato di es-
sere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne
presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bol-
lo e di concessione governativa e beneficia della re-
gistrazione a tassa fissa e norma dell'art.12 della
Legge 30/12/1960, N.1676.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta
uso bollo, scritto da persona di mia fiducia per in-
tero su facciate dieci e righe ventuno sino a questo
punto della undicesima facciata, oltre le formalità
di chiusura.-

Firmato: Raffaele FISCHETTO; LEGROTTAGLIE Francesco;
Giovanni ROMA - funzionario rogante.=

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatte Lire Ventisettemilaottocento.= Registrato il 25
Febbraio 1972 al N.395 - Mod.I.=

IL CASSIERE
F/t• illeggibile

IL DIRETTORE DI 2^a CLASSE
F/t• illeggibile

